

REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

TITOLO I - L'ORDINAMENTO

Art. 1

Natura e attribuzioni

1. La Lega Nazionale Dilettanti associa in forma privatistica, senza fine di lucro, le società affiliate alla F.I.G.C. che partecipano ai Campionati nazionali, regionali e provinciali avvalendosi esclusivamente delle prestazioni di calciatori “non professionisti”.
2. La Lega gode di autonomia regolamentare, finanziaria, organizzativa ed amministrativa nel rispetto dei principi stabiliti dalla F.I.G.C..
La Lega, quale associazione di società affiliate alla F.I.G.C., esplica le competenze demandatele dallo Statuto Federale ispirandosi ed attenendosi al principio di leale cooperazione.
3. In particolare, la Lega:
 - a) concorre alla regolamentazione ed allo sviluppo dell'attività calcistica dilettantistica;
 - b) emana norme generali nelle materie di competenza, in armonia con le direttive del C.O.N.I. e della F.I.G.C.;
 - c) rappresenta le società associate nei rapporti con la F.I.G.C., con le altre Leghe, con i Settori e con i terzi e nella tutela di ogni interesse collettivo di natura patrimoniale e non;
 - d) stabilisce la propria articolazione operativa ed organizzativa, nonché quella dei Comitati e delle Divisioni;
 - e) disciplina e coordina l'organizzazione dell'attività agonistica demandata dalla F.I.G.C. ed indice i Campionati di competenza;
 - f) compie ogni attività strumentale alla realizzazione dei suoi fini, compresa ogni operazione patrimoniale, economica e finanziaria, ed assume ogni altra iniziativa necessaria od opportuna nell'interesse delle società associate;
 - g) promuove, organizza e gestisce, attraverso la sua articolazione operativa e organizzativa, anche tramite i Comitati e le Divisioni, attività di formazione dei Dirigenti delle Società associate alla L.N.D. che a vario titolo prestano la loro opera all'interno della struttura;
 - h) svolge ogni altra funzione attribuita dalla F.I.G.C..

Art. 2

Sede ed articolazione

1. La Lega ha sede in Roma.
2. Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali la Lega si articola funzionalmente in:
 - a) Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale;
 - b) Comitati Regionali;
 - c) Divisione Calcio Femminile;
 - d) Divisione Calcio a Cinque.

Art. 3

Gli Uffici

1. Il funzionamento amministrativo della Lega è assicurato dalla Segreteria, articolata in Ufficio Affari Generali e Ufficio Amministrativo.
2. La Segreteria è diretta dal Segretario Generale, che ne coordina l'attività e ne risponde direttamente al Presidente della Lega. Il Segretario Generale può essere coadiuvato da un Vice-Segretario.
3. L'Ufficio Amministrativo è coordinato dal Segretario Amministrativo della L.N.D. , che assiste alle riunioni del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Direttivo.
4. Il Segretario Generale o, in caso di sua assenza o impedimento, il Segretario Amministrativo od eventualmente il Vice Segretario, assiste, curando la redazione dei relativi verbali, alle riunioni del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Direttivo e provvede alla esecuzione delle relative deliberazioni.
5. Il Segretario Generale della Lega:
 - a) cura l'esecuzione delle delibere e degli organi della Lega;
 - b) riferisce agli altri Organi esecutivi, per i provvedimenti di loro competenza, ogni notizia attinente al funzionamento della Lega e ai rapporti di questa con le società associate.

Art. 4

Le associate

1. Le società si intendono associate alla Lega all'atto dell'accoglimento della domanda di affiliazione alla F.I.G.C., da rinnovare annualmente; esse sono tenute al versamento della quota associativa annuale. La perdita della qualità di associata da parte della società è automatica in caso di decadenza o revoca dell'affiliazione oppure di associazione ad altra Lega della F.I.G.C..
2. Le società devono essere rette da Organi elettivi; qualora previsto negli statuti sociali esse possono essere rette, temporaneamente ed eccezionalmente, da un Commissario Straordinario.
3. All'atto dell'iscrizione al Campionato di competenza le società devono comunicare al Comitato o alla Divisione i nominativi dei Dirigenti, con la dichiarazione del legale rappresentante che gli stessi sono legittimamente in carica.
4. Ogni variazione allo statuto ed alle cariche sociali deve essere comunicata al Comitato o alla Divisione entro venti giorni dal suo verificarsi, allegando copia conforme all'originale del verbale dell'Assemblea che l'ha deliberata.

Le variazioni hanno efficacia nei confronti del Comitato o della Divisione a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione.
5. La rappresentanza sociale spetta ai soggetti cui è conferita dallo statuto, nonché ai Dirigenti espressamente indicati all'atto dell'iscrizione al Campionato o successivamente, anche per il compimento di singoli atti. Gli atti posti in essere da soggetti privi di poteri sono nulli agli effetti sportivi e comportano la responsabilità personale di chi ha agito.
6. Qualora insorgano conflitti in ordine alla legittimità dei poteri o, comunque, si manifestino situazioni che non consentano, sulla base degli atti ufficiali, l'individuazione dei soggetti titolari delle cariche, il Consiglio di Presidenza, cui il Comitato o la Divisione competente ha l'obbligo di riferire, può deliberare l'esclusione dall'attività ufficiale della società.

7. Gli atti ufficiali delle società devono essere redatti su carta intestata o recare in calce il timbro sociale.

Art. 5

La gestione economica e finanziaria

1. La Lega svolge la propria attività economica e finanziaria con autonomia gestionale e di bilancio, sotto il controllo del Collegio dei Revisori.
2. **Il conto consuntivo, predisposto dal Consiglio di Presidenza, è approvato dall'Assemblea Amministrativa annuale della L.N.D..** Il conto consuntivo è sottoposto alla F.I.G.C. per il controllo di cui **all'art. 24, comma 3, lettera f), dello Statuto Federale.**
3. La Lega adotta criteri amministrativi e contabili che assicurano la chiarezza e l'ordinata tenuta dei conti, nonché la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture, secondo le disposizioni civilistiche e tributarie.
4. Gli adempimenti amministrativi e contabili, nonché le procedure deliberative ed organizzative relative alla gestione economica e finanziaria, sono disciplinati dal Regolamento di amministrazione e contabilità della Lega, dei Comitati e delle Divisioni.
5. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con la stagione sportiva, dal 1° luglio al 30 giugno.

Art. 6

Interventi federali

1. La F.I.G.C. assegna alla Lega, istituendo un apposito conto presso di questa, somme destinate alla concessione di interventi da corrispondere alle società, per l'acquisto di beni strumentali e per spese di impianto, e detta le direttive per la loro ripartizione conservando ogni inerente potere di controllo.